Iniziativa parlamentare Rinuncia all'introduzione di un'iniziativa popolare generica

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2008

Parere del Consiglio federale

del 16 aprile 2008

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale concernente la rinuncia all'introduzione di un'iniziativa popolare generica.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-0807 2437

Parere

L'attuale sistema dei diritti politici è stato criticato perché manca un diritto d'iniziativa con cui mettere in atto richieste politiche direttamente in una legge. Di conseguenza si ricorre all'iniziativa costituzionale anche nei casi in cui il contenuto riguarda oggetti da disciplinare a un livello inferiore alla Costituzione.

In occasione della revisione totale della Costituzione federale del 1996, il Consiglio federale ha cercato di trovare una soluzione tesa a differenziare i diritti politici, proponendo, accanto all'aumento del quorum per l'iniziativa popolare elaborata, l'introduzione dell'iniziativa popolare generica. Le Camere federali non sono tuttavia entrate nel merito della proposta e hanno invece presentato, sulla base di un'iniziativa parlamentare, un progetto di modifica costituzionale (FF 2001 4315) che il popolo e i Cantoni hanno approvato il 9 febbraio 2003 (RU 2003 1949). Il 31 maggio 2006 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di legge che disciplina la procedura in caso di ricorso all'iniziativa popolare generica (FF 2006 4815). Il 19 dicembre 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di non entrare nel merito di tale disegno di legge (Boll. Uff. 2007 N 1979), seguito il 19 marzo 2007 dal Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 2007 S 220). Nell'ambito della consultazione la procedura proposta dal Consiglio federale è stata definita complicata, impraticabile e onerosa in termini di tempo. È stato inoltre espresso il timore che tale procedura intacchi la fiducia nelle istituzioni politiche.

La complessità della procedura risulta dal fatto che il Parlamento federale – al contrario dei parlamenti cantonali – è costituito da due Camere, che vi è la possibilità di elaborare un controprogetto, che sono richieste maggioranze diverse a seconda del livello normativo e che la verifica del Tribunale federale richiede il disciplinamento di altre fasi procedurali. Il Parlamento è pertanto giunto alla conclusione che l'attuazione pratica del disegno di legge creerebbe problemi che superano di gran lunga gli svantaggi dell'attuale procedura legislativa, la quale non prevede lo strumento dell'iniziativa popolare generica.

Il Consiglio federale ha concluso che non vi è una soluzione praticabile e in grado di ottenere il consenso di una maggioranza.

Alla luce di questa situazione è preferibile revocare la modifica costituzionale del 9 febbraio 2003, affinché si possa cancellare dalla nuova Costituzione federale l'errore verificatosi con la riforma dei diritti popolari, in base al quale vi sono due articoli costituzionali con lo stesso numero ma di tenore diverso (cfr. RU 2003 1953). Inoltre, la Costituzione non dovrebbe contenere strumenti che non sono applicabili a priori. Pertanto il Consiglio federale si allinea con le proposte della CIP-N.